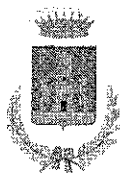


COPIA



COMUNE DI
VALENZA

Deliberazione n. 16

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I convocazione – seduta pubblica

OGGETTO : AGGREGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – STATUTO COSTITUENDA SPA - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIANNOVE

Addì DICOTTO

Del mese di APRILE

Alle ore 18:30

nella sala delle adunanze
consiliari.

Convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale
Nelle persone dei Signori:

Sindaco

BARBERO Gianluca Mario Francesco

Pres.	Ass.
X	

Consiglieri

BINDI Luca
CASSANO Sergio
CRESTA Sergio
DI CARMELO Salvatore
ICARDI Alessandra
ICARDI Federico
LEVATI Paola
MERLINO Luca

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Consiglieri

ODDONE Maurizio
ORLANDO Giosuè
PATRUCCO Paolo Giovanni
ROSSI Luca Angelo
ROSSI Nadia
VARONA Davide
ZAIÒ Daniela
ZANGHI Annamaria

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati al Comune n. 16

Partecipa il Segretario Generale Dott. Stefano VALERII

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore DI CARMELO

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

Il Dirigente del Servizio LL.PP.: Arch Massimo Temporin

F.T.O TEMPORIN

la Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza

F.T.O MONOCCHIO

Si dà atto che :

- Prima della trattazione dell'argomento iscritto al punto n.2 dell'ordine del giorno dei lavori della odierna seduta consiliare è entrato in aula il Consigliere Federico Icardi – Presenti nr.16
- Nel corso della trattazione del presente argomento entra in aula il Consigliere Luca Rossi - Presenti nr.17
- Illustra l'oggetto il Sindaco Gianluca Barbero
- Sull'argomento intervengono i Consiglieri Annamaria Zanghi (Movimento 5 Stelle) Sergio Cassano (Forza Italia) Luca Merlinò (Con Noi per la Città) Maurizio Oddone (Lega Nord) il Sindaco Gianluca Barbero, l'Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Luca Ballerini ancora il Consigliere Merlinò (Con noi per la Città) ancora la Consiglieria Zanghi (Movimento 5 Stelle) ancora il Sindaco Gianluca Barbero la Consiglieria Daniela Zaio (Partito Democratico) ed in ultimo ancora il Consigliere Merlinò (Con Noi per la Città)
- Nel corso di uno dei suoi interventi il Consigliere Luca Merlinò propone il rinvio della trattazione del presente argomento alla prima prossima seduta consiliare per l'acquisizione, nel frattempo, di ulteriore documentazione, proposta che, messa ai voti per alzata di mano da parte del Presidente, viene respinta con voti favorevoli nr.6 (Consiglieri Cassano, Merlinò, Oddone, Patrucco, Rossi Luca e Zanghi) e voti contrari nr.11 (Sindaco Barbero – Presidente Di Carmelo – Consiglieri Bindi – Cresta – Icardi Alessandra – Icardi Federico – Levati – Orlando – Rossi Nadia – Varona e Zaio)

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito (A.T.O. n. 2) "Biellesse, Vercellese, Casalese approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", ai sensi della Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale";

- la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”;
- la Legge Regionale n° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato disposto, in conformità alla Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione complessiva del Piano d’Ambito stesso;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della Conferenza dell’ Autorità d’Ambito n. 149 adottata in data 13 marzo 2006 con la quale la citata Autorità ha provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei gestori, ai quali è stato stabilito di affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;

TENUTO CONTO che l’ATO2 al contempo, ha costantemente caldeggiato, mediante l’adozione di diversi provvedimenti, il concretizzarsi di processi aggregativi delle società AMV spa - AMC spa che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo il modello dell’*inhouseproviding* (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 611°) anche in relazione alla contiguità territoriale, al fine di ricercare possibili sinergie/economie di scala.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n° 9 adottata in data 29 marzo 2017 con la quale venivano formulati indirizzi ad AMV spa intesi ad esperire la ricerca di collaborazioni con altri gestori pubblici del ciclo idrico dell’Ambito Piemonte 2, attività finalizzata all’individuazione di soluzioni di aggregazione, anche attraverso forme temporanee e propedeutiche all’aggregazione societaria vera e propria;

TENUTO CONTO che AMV spa con costante periodicità ha provveduto a trasmettere aggiornamenti circa l’evoluzione delle possibili opzioni di aggregazione nell’ambito del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n° 12 del 14 febbraio 2018 e la successiva Assemblea Soci del 16 febbraio 2018 con la quale in coerenza alla delibera di indirizzo del Consiglio Comunale 9/2017, AMV S.p.A. è stata autorizzata alla sottoscrizione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) con AMC spa di Casale Monferrato per lo svolgimento in comune di una serie di attività relative al servizio idrico integrato in prima applicazione rivolta in favore dei comuni serviti da AMV spa.

VALUTATA la positività della collaborazione che si è venuta ad instaurare tra i gestori AMV spa ed AMC spa anche in vista di una possibile, auspicata e più ampia aggregazione prospettica di soggetti "pubblici" appartenenti all'ambito territoriale di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione n° 655 adottata da ATO2 in data 1 marzo 2018 che ha permesso di superare gli effetti negativi della precedente delibera n° 559 adottata da ATO2 in data 18 marzo 2016 con la quale era stata pronunciata la decadenza di AMV spa dalla gestione del servizio idrico integrato per non averne realizzato la prescritta aggregazione con AMC spa;

CONSIDERATO che la delibera di ATO 559-2016 è stata oggetto di ricorso amministrativo da parte di AMV spa unitamente ad ulteriori conseguenti provvedimenti della stessa ATO2;

CONSIDERATO l'elevato interesse aziendale rappresentato da AMV SPA a ricercare un'adeguata forma di aggregazione riscontrando così le attese della citata Autorità anche al fine di poter vedersi riconoscere definitivamente la piena e legittima titolarità nella gestione del servizio pubblico con approvazione dell'aggiornamento del nuovo piano investimenti e relative tariffe a beneficio dei comuni Soci e della comunità servita;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione della deliberazione sopra richiamata (deliberazione 655-2018) è stato sottoscritto tra le Parti in causa specifico accordo transattivo cui è conseguito il perfezionamento dell'accordo di RTI tra AMV spa ed AMC spa finalizzato al successivo possibile perfezionamento del processo di aggregazione delle società;

CONSIDERATO che AMV spa ed AMC spa proseguendo la proficua collaborazione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito del costituito Raggruppamento Temporaneo di Impresa teso a perseguire l'obiettivo finale dell'aggregazione societaria, hanno provveduto di comune accordo ad affidare nel mese di dicembre 2018 alla società Ernst & Young le due diligence le cui risultanze definitive al termine di un lavoro particolarmente complesso, sono state partecipate al Comune di Valenza nella sua qualità di socio maggioritario di AMV spa;

CONSIDERATO inoltre che più recentemente è stato disposto d'intesa tra AMV spa ed AMC spa a medesimo professionista l'affidamento di incarico per la redazione della perizia di stima del ramo idrico ai fini del successivo conferimento nella new-co rendendosi necessario poter disporre in particolare di perizia di stima dei valori residui delle reti idriche ai fini tariffari (cd. MTI-2 di cui alla delibera ARERA n° 664/2015/R/idr).

RICHIAMATA la comunicazione del 30 gennaio 2019 con la quale AMV spa ed AMC spa hanno congiuntamente inoltrato alla competente ATO2 ed alle amministrazioni comunali di riferimento un aggiornamento circa lo stato di avanzamento del progetto di aggregazione richiedendo alla medesima Autorità una proroga del rapporto di RTI in scadenza venuto a costituirsi tra AMV Spa ed AMC spa, quanto meno fino al 30 aprile 2019;

RICHIAMATA la deliberazione n° 705 del 31 gennaio 2019 con la quale ATO2 prendendo favorevolmente atto dello stato di avanzamento del costruendo progetto di aggregazione AMV spa-AMC spa ha autorizzato la prosecuzione del RTI;

AUSPICANDO che la positiva esperienza rilevata a seguito della costituzione del RTI possa proseguire pur nelle more del perfezionamento del progetto aggregativo tra le due società AMV spa ed AMC spa;

CONSIDERATO che AMV spa unitamente a Valenza Reti spa in liquidazione hanno provveduto ad elaborare il progetto di scissione dei beni afferenti il servizio idrico (attualmente di proprietà dalla società patrimoniale Valenza Reti spa in liquidazione) da conferire ad AMV spa al fine di un rafforzamento patrimoniale propedeutico alla realizzazione del progetto di aggregazione citato;

CONSIDERATO che il progetto di scissione è stato illustrato in seno alla competente commissione bilancio riunitasi in data 19 marzo, progetto per il quale risulta necessario prima di essere formalmente e definitivamente approvato, attendere come precedentemente precisato le risultanze della perizia nella stima dei valori residui delle reti idriche ai fini tariffari (cd. MTI-2 di cui alla delibera ARERA n° 664/2015/R/idr).

TENUTO CONTO inoltre che AMV spa ed AMC spa hanno inoltre provveduto ad elaborare una bozza di statuto (allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) condivisa nelle sue linee fondamentali, relativamente alle new-co, società in *houseproviding* al pari di AMV spa e di AMC spa risultando necessario procedere all'adozione di correlati patti parasociali che nei tempi tecnici necessari saranno per quanto possibile definiti concordemente tra le citate società;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 5 del d. lgs 175-2016 che relativamente alla gestione delle partecipazioni pubbliche, ha stabilito che la conclusione, modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono di competenza dei consigli comunali;

CONSIDERATO che:

- la bozza di statuto della new-co prevede tra l'altro che l'esercizio del controllo analogo sia esercitato in modo forma congiunta dall'Autorità dell'ambito territoriale ottimale competente e dai Comuni soci delle società controllanti, nel cui territorio la Società svolge attività riconducibili al servizio idrico integrato.
- per l'esercizio effettivo del controllo analogo sarà istituito un Comitato d'Indirizzo e Controllo che si esprimerà nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto "in house".
- al fine di garantire un'adequata rappresentatività agli enti locali dei territori di riferimento che gravitano sul Comune di Valenza e di Casale Monferrato, il citato Comitato sarà composto da 7 (sette) membri.

VALUTATO che con l'aggregazione societaria di AMV spa e di AMC spa verrà definito un nuovo piano degli investimenti riferito al Territorio servito di più ampie dimensioni costituito dalla sommatoria di investimenti previsti sui territori attualmente distintamente serviti da AMV spa ed AMC spa e che dall'aggregazione potranno essere sviluppate sinergie positive con miglioramento della qualità del servizio pubblico gestito a beneficio sia dell'utenza che degli enti territoriali di riferimento;

CONSIDERATO che il nuovo soggetto che verrà a costituirsi dal progetto aggregativo potrà beneficiare, in rapporto agli investimenti previsti nel rinnovato piano, con il favor della competente ATO2, di una maggiore durata dell'affidamento rispetto alla scadenza naturale indicata nel piano d'ambito al 31.12.2023.

CONSIDERATO che la creazione del nuovo soggetto permetterà di creare le condizioni per tendere ad un miglioramento del servizio pubblico gestito a beneficio sia dell'utenza che degli enti territoriali di riferimento;

CONSIDERATO che nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Piemonte operano, tuttora in vigore di affidamento, ben 7 gestori di cui 5 interamente ed esclusivamente partecipati dai Comuni, tra i quali figura A.M.V. S.p.a.;

DATO ATTO:

-del favor legis per tempo maturato a favore delle gestioni pubbliche nel campo del settore idrico, ancorché non cristallizzato in atti definitivamente approvati;

- che detto orientamento corrisponde all'indirizzo in materia dell'Amministrazione Comunale di Valenza

VALUTATO

- come la gestione pubblica dell'acqua possa essere confermata nel tempo, a termini della legislazione citata, solo a condizione del dispiegarsi di un processo di aggregazione graduale, sostenibile e progressivo tra le gestioni pubbliche esistenti nell'Ambito, anche attraverso un corrispondente recupero di efficienza ed economicità della gestione del servizio;

- che detto processo deve per contro avvenire senza compromettere i risultati, propri dell'esperienza A.M.V. S.p.a., conseguiti in termini di qualità del servizio reso, senza vanificare il peso, il ruolo ed il contributo delle Amministrazioni Comunali costituenti A.M.V. S.p.a.;

CONSIDERATO che gli affidamenti di tutte le gestioni verranno a spirare nell'anno 2023 e che, in assenza di un processo di aggregazione volontaria tra gestori pubblici, il nuovo affidamento al gestore unico, a partire dal 2023 potrà essere disposto solo mediante procedure ad evidenza pubblica;

RICHIAMATO l'aggiornamento della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'ambito Piemonte 2 ed i gestori approvato con Atto n. 574 del 27 maggio 2016 e s.m. ed i. ed in particolare gli adempimenti, anche intermedi, ivi previsti all'art. 3, in ordine al processo di aggregazione;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettere a) e c) in combinato disposto con l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non viene acquisito in quanto il presente atto non comporta alcun onere finanziario per l'ente;

DATO ATTO che prima delle operazioni di voto hanno abbandonato l'aula i Consiglieri Cassano, Merlino, Oddone, Patrucco, Rossi Luca e Zanghi – Presenti nr.11;

CON VOTI unanimi favorevoli nr.11 (Sindaco Barbero – Presidente Di Carmelo – Consiglieri Bindi – Cresta – Icardi Alessandra – Icardi Federico – Levati – Orlando – Rossi Nadia – Varona e Zaio) resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente,

Per i motivi esposti in parte premessa:

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento esprimendo parere favorevole alla costituzione di una new-co tra AMV spa ed AMC spa per la gestione del servizio idrico integrato.
2. di approvare la bozza di statuto allegata in calce alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto che potrà subire eventualmente definitive modifiche in rapporto ai contenuti dei patti parasociali in corso di approntamento.
3. di dare atto che resta ferma la necessaria preventiva autorizzazione dell'organo comunale competente per la specifica operazione di aggregazione conseguente e connessa alla presente deliberazione di approvazione della normativa di rango subprimario;
4. di comunicare la presente deliberazione all'Autorità d'ambito ATO2 ed al Comune di Casale Monferrato.

STATUTO COSTITUENDA S.P.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni, a totale capitale pubblico locale, denominata..... S.p.A. La Società, per tramite delle società controllanti affidatarie, opera garantendo l'unicità della gestione del servizio idrico integrato, come definito nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici territoriali serviti dal servizio idrico integrato, esercitato anche attraverso le società controllanti nelle forme e modalità previste dai successivi **artt. 9 e 10**, in conformità con il modello *in house providing* come modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, come definito e disciplinato dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede a Casale Monferrato nell'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile; la società ha altresì sede secondaria a Valenza. L'assemblea dei soci ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3 – Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100(duemilacent) e potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

La Società può svolgere altresì tutte le attività di carattere strumentale o funzionale per l'esecuzione del servizio idrico integrato, comprese:

- la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti ed impianti a servizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, nonché la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti ed impianti a servizio della fognatura e della depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali e in generale la fornitura dell'acqua sia per usi civili che per industriali o agricoli e altri usi;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e di terzi e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;

- l'effettuazione tramite laboratorio interno di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su acque potabili, acque reflue e matrici ambientali per autocontrolli e analisi in conto terzi;
- i servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque come la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe;
- lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, compresa la progettazione, realizzazione e gestione di opere ed impianti anche di urbanizzazione, lo sviluppo e formazione, studi e ricerche di carattere economico finanziario tecnico e giuridico;
- la gestione dei beni patrimoniali aziendali.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. In tale ambito, purché ciò avvenga in via prevalente e nei confronti del pubblico, la Società potrà compiere inoltre ogni altra operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, e prestare garanzie reali o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti dalla legge ed in particolare con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge.

In ogni caso, la Società è tenuta a realizzare ed esercitare le attività e servizi indicati nel presente articolo per oltre l'80% del fatturato annuale. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, TRASFERIMENTI

Articolo 5 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a Euro 10.000.000,00 (in lettere: dieci milioni), diviso in azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 del codice civile.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in conformità con gli articoli 2445, 2446 e 2447 del codice civile.

Articolo 6 – Azioni e finanziamenti

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni non potranno essere offerte in garanzia, né in godimento.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi ritenuti opportuni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 7 - Soci

Considerata la tipologia dell'attività svolta dalla Società e la particolarità del modello organizzativo e gestionale, riconducibile alla normativa speciale sull'affidamento in house providing dei servizi pubblici, possono essere soci della Società solo società a capitale interamente pubblico, aziende pubbliche, gli enti di governo dell'ambito territoriale idrico e gli enti pubblici territoriali.

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata alle regole contenute nello statuto sociale e a tutte le delibere adottate legittimamente dall'assemblea dei soci, anche se precedenti rispetto alla data di acquisto della qualità di azionista.

Il domicilio degli azionisti nei rapporti sociali è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 - Trasferimenti delle azioni

Le azioni sono nominative e trasferibili solo a favore di enti pubblici locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici oggetto della sua attività oppure a favore di società interamente pubbliche che gestiscono i medesimi servizi pubblici, in cambio dell'affidamento dei servizi alla Società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della Società e non può essere annotato sul libro dei soci.

Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è subordinata al rispetto delle disposizioni dei seguenti paragrafi.

A) Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni offerte, del valore loro attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come acquirente, che deve comunque soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o di altro mezzo equipollente ai sensi di leg-

ge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C) Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) del Presidente del Consiglio di Amministrazione riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile

D) Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni esposte nella predetta comunicazione.

E) In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

F) L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G) Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'organo amministrativo, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità le azioni ulteriori secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H) Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I) Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Le disposizioni contenute nei paragrafi precedenti da A) fino a I) si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società, compresi i diritti di opzione.

TITOLO III – DIRITTI DEI SOCI

Articolo 9 – Comitato di indirizzo e controllo

L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico, così come previste nell'oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti e dei loro Comuni soci, fatto salvo l'esercizio di ulteriori attività nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 4, ultimo comma, dello statuto.

Fermi restando i principi generali che governano l'amministrazione e il controllo delle società, il controllo analogo è effettuato dagli Enti pubblici locali nel cui territorio sono esercitati i servizi affidati sia tramite il Comitato di indirizzo e controllo che attraverso le società controllanti.

Per l'attuazione del controllo analogo e congiunto sulla gestione societaria del servizio idrico integrato da parte dei Comuni soci delle società controllanti, nel cui territorio la Società svolge una o più attività rientranti nel servizio idrico integrato, viene istituito il Comitato d'indirizzo e controllo, che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società.

Il controllo analogo è esercitato, in conformità al presente statuto, in modo congiunto dall'Autorità dell'ambito territoriale ottimale competente e dai Comuni soci delle società controllanti, nel cui territorio la Società svolge attività riconducibili al servizio idrico integrato. Il controllo analogo si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto "in house".

Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 7 (sette) membri. I membri sono eletti dall'assemblea ordinaria delle società controllanti, in modo tale da garantire un'adequata rappresentatività territoriale, vale a dire con le seguenti modalità:

- 1 (uno) membro su designazione dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale competente;
- 1 (uno) membro su designazione del Comune di Casale Monferrato;
- 1 (uno) membro su designazione del Comune di Valenza;

- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Balzola, Morano, Ticineto e Villanova;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Frassineto, , Borgo San Martino, Bozzole, Giarole, Valmacca;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana;
- 1 (uno) membro su designazione dei comuni di Pecetto di Valenza e Bassignana.

I membri del Comitato d'indirizzo e controllo designati dai Comuni devono essere i Sindaci dei Comuni che procedono alla loro designazione o, su delega del Sindaco, assessori o consiglieri dei medesimi Comuni.

I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di cinque anni; se sono designati dai Comuni, essi decadono quando scade il mandato del Sindaco da essi designato. I membri cessati rimangono comunque in carica fino alla loro sostituzione ai sensi del periodo seguente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto sopra mediante convocazione di apposita assemblea della società controllante interessata.

Il Comitato d'indirizzo e controllo è presieduto da un membro eletto al suo interno.

Nelle materie di competenza il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri e per ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. In ogni caso, il membro designato dal Comune di Casale Monferrato è munito del potere di veto sull'approvazione di tutte le delibere del Comitato, mentre il membro designato dal Comune di Valenza avrà potere di veto limitatamente alle decisioni che riguardano il territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza e Bassignana oppure sull'applicazione delle decisioni generali nei suddetti comuni.

Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso con le maggioranze di cui al periodo precedente.

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni semestre dal suo Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può altresì chiedere la convocazione del Comitato in via straordinaria, indicandone le ragioni.

Il Presidente del C.d.A. ovvero il direttore generale, se nominato, o un loro delegato, ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

La carica di membro del Comitato di indirizzo e controllo è esercitata a titolo onorifico, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione.

Articolo 10 – Competenze del Comitato di indirizzo e controllo

Il Comitato d'indirizzo e controllo - fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni - esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del Collegio sindacale con il quale si confronta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto. In particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contestuale) e di verifica (controllo successivo) sull'attività della Società e sull'operato dell'organo amministrativo.

Il Comitato di indirizzo e controllo esprime parere preventivo, ove previsto formulando indirizzi vincolanti, sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato:

- a) budget annuali e pluriennali di esercizio;
- b) proposta di bilancio di esercizio;
- c) piani strategici e industriali;
- d) programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
- e) andamento economico e patrimoniale della Società su base semestrale;
- f) orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla Società;
- g) proposta di operazioni strategiche della Società, incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione.

Inoltre, il Comitato d'indirizzo e controllo - sempre fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni - esprime parere preventivo e vincolante sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo con riguardo al servizio idrico integrato:

- (i) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore a Euro 500.000,00 (cinquecento mila), là dove non siano previsti negli atti di cui ai precedenti punti a), b)ec);
- (ii) proposte di acquisto, alienazione o conferimento di partecipazioni o di beni immobili oppure proposte di acquisto, alienazione, conferimento, affitto o scorporo di aziende o rami di azienda di valore superiore a € 1.000.000,00 (un milione).

Il Comitato d'indirizzo e controllo vigila sull'attuazione degli atti rispetto ai quali ha espresso il proprio parere. A tal fine, il Comitato esamina le relazioni gestionali sottoposte al suo esame con periodicità semestrale dall'organo amministrativo, si confronta con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile e può richiedere alla Società ogni documentato necessario.

Il Comitato valuta altresì, esprimendo eventuali osservazioni, l'andamento semestrale economico-patrimoniale della Società, con particolare riferimento all'andamento della gestione del servizio idrico integrato.

Il Comitato, per il tramite del suo Presidente o suo delegato, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce all'assemblea sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo.

In ogni caso, i pareri preventivi espressi dal Comitato di indirizzo e controllo dovranno tenere conto della necessità di mantenere l'equilibrio economico e finanziario della Società e di rispettare le norme per l'esercizio del servizio idrico integrato stabilite dalla legge e dalla normativa regolamentare, in particolare dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO IV – ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 11 – Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività a cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

La Società non può istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO V – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12– Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede della Società, purché in Piemonte, ogni volta che lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni oppure, nei casi consentiti dalla legge, non oltre centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e, eventualmente, in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito o consegnato ai soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai membri effettivi del collegio sindacale, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica mediante PEC, di cui sia stata confermata la ricezione, in modo tale che ne sia provato il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La Società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo, che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 13- Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza del capitale presente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della Società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 14- Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale, mentre in seconda convocazione richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno una quota pari almeno al 90% del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

In ogni caso, le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria necessarie per dare attuazione alle decisioni dell'Autorità d'Ambito competente per il territorio in cui la Società svolge la sua attività sono approvate, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze stabilite dalla legge.

Sono fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una maggioranza diversa.

Articolo 15- Competenze dell'assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) la destinazione degli utili o a distribuzione dei soci o a riserva;
- c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- d) la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
- e) la nomina e la revoca del Presidente del collegio sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
- f) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del collegio sindacale;
- g) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso ad esso spettante;
- i) l'emissione di obbligazioni;
- j) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- k) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali di esercizio;
- l) l'approvazione dei piani strategici e industriali;
- m) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
- n) l'approvazione delle operazioni strategiche della Società;
- o) le deliberazioni inerenti e conseguenti alle decisioni adottate dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori in cui la Società opera che comportano operazioni societarie straordinarie e, in ogni caso, l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società ovvero la cessione di aziende o di rami d'azienda.

Relativamente agli argomenti di cui alle lettere b), g), j) e l) la deliberazione dovrà essere adottata con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (tranne in caso di riduzione obbligatoria del capitale per perdite o di adeguamenti obbligatori dello statuto alla norma-

tiva), sugli aumenti di capitale e sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16– Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da tre amministratori, nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti eleggibili, includere almeno un candidato del genere meno rappresentato ed essere depositate presso la sede sociale il giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio può presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene conteggiata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che possiedono almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della lista deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con cui gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, sotto pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza osservare le modalità che precedono si considerano come non presentate. Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un consigliere di amministrazione nella persona indicata al primo posto della lista;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti tutti gli altri consiglieri di amministrazione, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista.

L'elezione degli amministratori avviene nel rispetto della normativa sull'equilibrio dei generi, in modo tale che al genere meno rappresentato appartenga almeno un amministratore su tre membri del consiglio di amministrazione per tutto il periodo stabilito dal DPR 30 novembre 2012, n. 251.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Per la nomina dei consiglieri che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui venga proposta un'unica lista e se non viene presentata alcuna lista, l'assemblea vota un consiglio di amministrazione formato da tre membri, di cui un componente del genere meno rappresentato.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche essere non soci e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo gli amministratori pubblici di enti territoriali soci, né coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile e da specifiche disposizioni di legge, compreso il d.lgs. 39/2013.

Se dopo la nomina di un amministratore sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la sua decadenza e procede alla sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, sotto pena di decadenza dalla carica.

Il primo candidato della lista che ottiene il maggior numero dei voti viene automaticamente nominato Presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio provvede a nominare al proprio interno un Vice Presidente che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. In ogni caso nella composizione del consiglio di amministrazione deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti per nominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti dell'organo amministrativo quello risultante dai libri sociali.

Ai componenti dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla legge.

Gli amministratori nominati conformemente alle procedure sopra descritte, potranno essere revocati in qualsiasi momento e senza indennizzo, da parte del Socio che li ha nominati.

Articolo 17- Funzionamento del consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario, su proposta del Presidente, sono demandate dal Consiglio a un proprio componente, ovvero ad un'altra persona. I verbali delle adunanze del Consiglio, redatti dal segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dallo stesso segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Piemonte, ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene effettuata dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, in modo che l'esame delle questioni e la votazione avvengano in modo contestuale. In tal caso, il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio sindacale e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18- Delibere del consiglio di amministrazione

Per l'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, espresso in modo palese.

Articolo 19- Attribuzioni dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dallo statuto e nel rispetto delle competenze del Comitato d'indirizzo e di controllo ai sensi dell'art.10, l'organo ammini-

strativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di ordinaria o straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo può inoltre delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- a) le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento per la loro attuazione;
- b) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- c) la nomina e la revoca dell'eventuale direttore generale;
- d) la redazione del progetto di bilancio di esercizio;
- e) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni.

Relativamente agli argomenti di cui alle lettere b) e c), la deliberazione dovrà essere adottata con la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità dei soci.

L'organo amministrativo riferisce con una relazione semestrale alle società controllanti sull'andamento generale della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società.

Articolo 20- Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società;
- b) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite a tutti i componenti adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- c) intrattiene i rapporti con i soci.

Articolo 21- Rappresentanza della Società

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, davanti a qualsiasi tribunale di ogni ordine e grado spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorsi davanti a tutte le autorità giudiziarie e giurisdizionali, le autorità e le commissioni amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della Società spetta al Vice Presidente.

Articolo 22- Deleghe e attribuzioni

Il consiglio di amministrazione attribuisce al proprio Presidente i poteri a lui delegabili per la gestione della Società, previa autorizzazione dell'assemblea.

È in facoltà dell'organo amministrativo accordare la firma sociale, con le limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, all'amministratore delegato, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare procuratori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della Società.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23- Composizione e nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa di equilibrio di genere nelle società a partecipazione pubblica, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale il giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio può presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene conteggiata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che possiedono almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della lista deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con cui gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, sotto pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza osservare le modalità che precedono si considerano come non presentate. Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;
- b) l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti; il primo della lista sarà eletto come sindaco effettivo, mentre il secondo come sindaco supplente.

Se viene presentata un'unica lista, l'assemblea esprime il suo voto su di essa.

In mancanza di liste o se il numero dei candidati eletti con il voto di lista fosse inferiore al numero previsto nello statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra quello supplente appartenente alla stessa lista. In caso di sostituzione di un sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

La nomina dei sindaci dovrà avvenire in modo tale che almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, fino a tre mandati consecutivi, appartengano al genere meno rappresentato.

Per lo stesso periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine necessario per garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito, mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito. I sindaci così nominati durano in carica soltanto fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

In mancanza di liste, la nomina dei sindaci avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale e fissa gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi a norma di legge.

Articolo 24- Durata del collegio sindacale

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile. La perdita dei requisiti determina la decadenza immediata del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente in conformità alle regole previste per la nomina dei sindaci.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Articolo 25- Attribuzioni del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di attuazione delle regole di governo societario scelte dai soci. Inoltre, il collegio deve esprimere una proposta motivata all'assemblea dei soci in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Articolo 26- Funzionamento del collegio sindacale

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante interventi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Se si verificano tali condizioni, la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il sindaco che presiede la riunione, in modo da consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione sarà redatto un verbale che indica gli aspetti più significativi dei fatti oggetto di discussione, compresa la presenza di eventuali sindaci dissenzienti con la deliberazione, i quali hanno diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso. Il verbale deve essere sottoscritto dai sindaci intervenuti.

TITOLO VIII - DIREZIONE, REVISORE LEGALE

Articolo 27- Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare il direttore generale. L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del direttore generale.

Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società per le funzioni ad esso attribuite ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici sia in termini di servizio che economici sviluppando un'organizzazione interna idonea al miglior utilizzo delle risorse umane e materiali.

Articolo 28- Revisione legale

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, che determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO IX- BILANCIO E NORME FINALI

Articolo 29- Bilancio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni, quando particolari o speciali esigenze lo richiedano.

Articolo 30- Utili

Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono destinati in via prioritaria a:

- a) riserva legale per una somma pari al 5% degli utili, finché la riserva non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- b) costituzione o incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità previste dai piani di investimento aziendali.

La parte residua degli utili sarà destinata secondo la delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 31- Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 32- Controversie tra le parti

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno decise in via esclusiva dal Tribunale di Milano, tranne che nei casi in cui norme inderogabili di legge attribuiscano la competenza ad un altro foro.

Articolo 33- Disposizione finale

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato, le norme speciali previste per le società a partecipazione pubblica oltre ad eventuali patti parasociali.

Approvato e sottoscritto

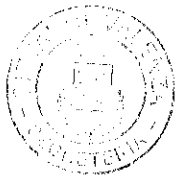
F.TO IL PRESIDENTE
(Salvatore DI CARMELO)



F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Stefano VALERII

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 24.04.2019 per gg. 15

li', 24.04.2019



F.TO Il Segretario Generale
Dott.Stefano VALERII

La presente Deliberazione:

NON

☐ è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000)

Li, 24.04.2019



F.TO Il Segretario Generale
Dott.Stefano VALERII

☐ è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Li, _____

F.TO Il Segretario Generale
Dott.Stefano VALERII

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo

Valenza, li _____